

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo volontario, le funzioni di tutore legale di minori di età nominati ai sensi dell'articolo 343 e ss del Codice Civile.

PREMESSA

Con la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 .

Negli ultimi anni è emersa la consapevolezza relativa all'importanza della figura del Tutore legale quale strumento di tutela per proteggere il minore quando vengono a mancare le figure genitoriali, per decesso delle stesse o per altre cause che impediscono l'esercizio della rappresentanza genitoriale (dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla rappresentanza genitoriale, ecc..).

Il principio del superiore interesse del minore si traduce nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giudiziaria, laddove ricorrano i presupposti indicati dagli articoli 343 e ss del Codice Civile.

Il Garante, ai sensi della succitata legge regionale, promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori "le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione" e , anche in collaborazione con i competenti organi regionali "la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione".

Attraverso il presente Avviso Pubblico, il Garante, nella persona dell'Avv. Grazia Maria De Matteis, intende avviare la procedura di selezione di privati cittadini che, a seguito di adeguato corso di formazione, rendano la propria disponibilità ad essere iscritti in apposito Elenco dei Tutori volontari Legali di minori di età da trasmettere al Tribunale per i Minorenni di Cagliari.

Per "*tutore volontario*" si intende la persona che, a titolo volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore di età, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età:

- ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;
- ne promuove il benessere psicofisico;
- vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- ne amministra l'eventuale patrimonio.

L'ufficio tutelare è gratuito (Art.379 CC) salvo diversa disposizione del Giudice tutelare.

La selezione avverrà:

- ❖ con una procedura di selezione ad evidenza pubblica che si compone di tre fasi:

1.preselezione: i candidati sono selezionati sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Sarà tuttavia accordata priorità alle candidature di coloro che risulteranno in possesso dei requisiti meglio specificati nel successivo articolo 1 comma 3.

2. formazione obbligatoria: i candidati che soddisfino i requisiti previsti nel presente Avviso sono ammessi alla procedura di formazione obbligatoria come specificata meglio nel successivo articolo 6;

3. iscrizione nell'elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano portato a termine l'intera procedura di formazione obbligatoria prevista dall'art.6 seguente, dopo avere prestato il proprio consenso, verranno iscritti in un apposito elenco che il Garante regionale trasmetterà al Tribunale per i minorenni di Cagliari.

- ❖ in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle politiche sociali – per l'organizzazione e svolgimento del corso di formazione;
- ❖ secondo quanto previsto nell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari e finalizzato a facilitare la realizzazione delle attività relative all'istituto del Tutore per i Minori di età previsto dagli articoli 343 ss. del Codice Civile" (reperibile all'indirizzo http://www.consregsardegna.it/garante_infanzia.asp -sezione Trasparenza) e che del presente Avviso costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario;
- residenza anagrafica in Italia e stabile domicilio nell' area territoriale di competenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari
- compimento del venticinquesimo anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 cc. in particolare:
 - avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non essere stato rimosso da altra tutela;
 - non essere iscritto nel registro dei falliti;
 - avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
 - avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la persona di minore età.

2. La mancanza dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Il Garante regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

3. Si considerano prioritariamente le candidature di coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ titolo di studio attinente alle funzioni di tutore legale di minore di età e/o particolari capacità personali e professionali conseguite attraverso formazioni specifiche utili allo svolgimento dell'ufficio tutelare;
- ✓ esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento di minori all'interno di: conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali; agenzie educative; ambiti professionali qualificati.

ART. 2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Avviso i privati cittadini disponibili ad assumere in Sardegna - area territoriale di competenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari - la tutela volontaria di un minore di età ai sensi dell'art.343 e ss del Codice Civile , potranno validamente presentare domanda di selezione attraverso apposita istanza redatta in carta semplice secondo il modello allegato (All.1), comprensiva di dichiarazione di disponibilità a svolgere il corso di formazione obbligatoria della durata di 24/30 ore in caso di esito positivo della preselezione, **sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo garanteinfanzia@pec.crsardegna.it**, corredata dei seguenti documenti:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae, comprensivo di dati anagrafici.

Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Domanda per la selezione di soggetti idonei a svolgere le funzioni di tutore legale volontario di minori di età nominati ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del Codice Civile".

2. La domanda non potrà essere presa in esame in caso di mancato consenso al trattamento e comunicazione dei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari, secondo quanto specificato nell'informativa privacy indicata nel modello di cui al comma 1.

3. La presentazione della domanda costituisce atto di accettazione delle condizioni contenute nel presente Avviso.

ART. 3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro congruo termine e comunque non oltre il **17.02.2020**.

ART. 4. PROCEDURA DI PRESELEZIONE

1. L'Ufficio del Garante regionale provvederà a verificare la completezza della domanda presentata e la conformità di ciascuna domanda ricevuta con i requisiti richiesti dal presente Avviso, tenendo conto di tutta la documentazione allegata.

2. Le domande verranno verificate dal personale dell'Ufficio del Garante e per ciascuna verrà istruito un fascicolo individuale.

3. I candidati sono selezionati sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Sarà tuttavia accordata priorità alle candidature di coloro che risulteranno in possesso dei requisiti meglio specificati nell'articolo 1 comma 3.

4. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio del Garante regionale ne darà comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda.

ART. 5. ESITO DELLA PRESELEZIONE

1. L'esito della preselezione sarà notificato ai singoli candidati all'indirizzo email/PEC indicato nella domanda con contestuale comunicazione in ordine al luogo e alle date programmate per la formazione obbligatoria.

2. Non saranno selezionati, e quindi ammessi alla formazione, i candidati che non abbiano soddisfatto i requisiti richiesti e nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti l'integrazione delle domande incomplete.

ART. 6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

1. Coloro i quali saranno selezionati a seguito della procedura indicata all'art.4 saranno ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di 24/30 ore, articolato in un modulo giuridico e uno psicosociale, che si svolgerà a Cagliari presumibilmente nel primo semestre del 2020.

2. La partecipazione al corso è gratuita e sarà limitata ad un massimo di **40** persone.

3. Il Garante si riserva la decisione finale in merito allo svolgimento del corso di formazione in relazione al numero di coloro che risultano idonei a seguito della preselezione.

4. La data ed il luogo di svolgimento verranno comunicati con Avviso nella pagina web del Garante all'indirizzo http://www.consregsardegna.it/garante_infanzia.asp e a mezzo comunicazione digitale ai candidati ammessi al corso. In sede di registrazione al corso è necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. A conclusione del corso sarà sostenuta una **prova** scritta finalizzata ad accertare l'apprendimento delle competenze di base.

6. Saranno ammessi alla prova coloro che hanno garantito una presenza non inferiore al **80%** delle ore di formazione previste.

ART. 7. ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Al termine del corso di formazione obbligatoria l'Ufficio del Garante regionale provvederà alla redazione di un elenco nominativo dei candidati risultati idonei alla prova prevista all'articolo 6 previa conferma della propria disponibilità ad assumere la tutela volontaria di un minore d'età ai sensi dell'art.343 e ss del Codice Civile.

L'elenco verrà trasmesso al Presidente del Tribunale per i minorenni di Cagliari con i sottoelencati dati personali, i quali saranno trattati secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR:

- ✓ anagrafici (luogo e data di nascita – residenza e domicilio- stato civile) e contatti
- ✓ breve curriculum - esito prova - disponibilità ad assumere la tutela volontaria.

ART. 8. TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela volontaria di un minore di età.

2. Per le finalità indicate al comma 1, i dati degli aspiranti tutori di cui al presente Avviso saranno comunicati con procedure idonee ed esclusivamente per quanto necessario allo svolgimento delle loro funzioni:

- al Tribunale dei Minorenni di Cagliari e all'Autorità giudiziaria competente alla nomina del tutore;
- alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle politiche sociali , per le attività inerenti lo svolgimento del corso di formazione.

3. I dati potranno essere altresì comunicati se richiesti, e nel rispetto dei principi di pertinenza, limitatezza e adeguatezza, a soggetti aventi titolo ai sensi della vigente legge n.241/1990 nonché ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive nei limiti di legge.

ART. 9. INFORMAZIONI GENERALI

1. Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta all'Ufficio del Garante regionale per l'Infanzia e Adolescenza ai seguenti recapiti: 070.6014327 – 070.6014332. Saranno prese in considerazione anche le e-mail pervenute all'indirizzo garanteinfanzia@consregsardegna.it riportanti nell'oggetto la dicitura "Richiesta informazioni tutori".

ART. 10. PUBBLICITA'

1. Il presente Avviso è pubblicato nella pagina web del Garante al seguente indirizzo:
http://www.consregsardegna.it/garante_infanzia.asp

Cagliari 10.12.2019

La Garante
F.to
(Avv. Grazia Maria De Matteis)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE SARDEGNA

E

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI

Per facilitare la realizzazione delle attività relative all'istituto del Tutore per i Minori di età previsto dagli articoli 343 ss e 414 ss del Codice Civile.

Premesso che:

- con legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito indicato Garante regionale) le cui funzioni sono state attribuite all'Avv. Grazia Maria De Matteis, nominata Garante regionale nella seduta consiliare n. 258 del 14 novembre 2017;
- negli ultimi anni è emersa la consapevolezza relativa all'importanza della figura del Tutore legale quale strumento di tutela per proteggere il minore quando vengono a mancare le figure genitoriali, per decesso delle stesse o per altre cause che impediscono l'esercizio della rappresentanza genitoriale (dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla rappresentanza genitoriale, ecc.);
- il principio del superiore interesse del minore si traduce nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giudiziaria, laddove ricorrano i presupposti indicati dagli articoli 343 e ss del Codice Civile;
- il Garante regionale, ai sensi della succitata legge regionale, promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori *“le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione”* e , anche in collaborazione con i competenti organi regionali *“la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione”*;
- la normativa vigente prevede un'azione sinergica tra i Tribunali per i minorenni e il Garante regionale e tutti i soggetti che a vario titolo sono istituzionalmente coinvolti in attività a tutela dei minori;
- fra le linee di attività istituzionali delle Parti è compresa quella di favorire forme di collaborazione finalizzate a promuovere azioni mirate alla tutela dei minori quali soggetti titolari di diritti ed in particolare alla sensibilizzazione e promozione della figura del Tutore per i minori ex articoli 343 ss. e articoli 414 ss del Codice Civile.

Considerato che:

- ✓ risulta necessario favorire e implementare gli interventi idonei a informare, formare e monitorare l'istituto del Tutore per i Minori attraverso la costruzione condivisa di percorsi formativi e operativi;
- ✓ sussiste il divieto introdotto dall'art.3 della L.n. 149 del 28.03.2001 di nominare quali tutori i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle stesse comunità;
- ✓ appare utile per l'Autorità Giudiziaria competente alla nomina, poter disporre di un Elenco di privati cittadini che, previa specifica formazione, possano essere nominati Tutori Legali di minori di età ricorrendone i presupposti previsti dal Codice Civile.

Visti

- La Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
- La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
- La Legge n.149 del 28.03.2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".
- Gli articoli 343 ss e gli articoli 414 ss del Codice Civile in materia di tutori di minori di età.
- L'art.4 della L.r. n. 8 del 2011 il quale prevede che il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
- L'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Ritenuto opportuno rafforzare la collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Cagliari concordando sulla opportunità di disporre di un Elenco in cui iscrivere privati cittadini interessati a svolgere le funzioni di Tutore Volontario di Minori di età ai sensi degli articoli 343 ss e 414 ss del Codice Civile , previamente e adeguatamente formati.

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto.

Si conviene e stipula quanto segue.

Art.1**Oggetto e finalità dell'intesa**

1.La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna e il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari (di seguito indicate Parti) in ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di

genitori, o di genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitano di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 343 e seguenti e art.414 e seguenti del Codice Civile.

2. Le Parti concordemente convengono che le attività e le prestazioni oggetto del presente Accordo, rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno.

Art.2

Impegno delle parti nelle attività afferenti la Tutela dei Minori

1. Il Garante regionale si impegna a:

- a) selezionare, attraverso procedura ad evidenza pubblica, i nominativi dei privati cittadini disponibili ad esercitare la funzione di Tutore Volontario di Minori di età ai sensi dell'articolo 343 e ss del Codice Civile;
- b) curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione di cui al punto a);
- c) trasmettere al Tribunale dei Minorenni di Cagliari al termine del progetto formativo, un Elenco di Tutori Volontari per i Minori di età, nel quale verranno inseriti i nominativi di coloro che avranno frequentato positivamente i corsi di formazione e resa la disponibilità ad assumere l'incarico.

2. Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari si impegna a:

- a) fornire, nei limiti consentiti dallo svolgimento delle attività dell'ufficio, personale esperto in materia di tutela legale quale relatore ai corsi formazione promossi dal Garante;
- b) nominare - ricorrendone i presupposti - tutori legali dei minori ai sensi dell'articolo 343 ss, 414 ss del Codice Civile e delle altre disposizioni in materia, anche i privati cittadini iscritti, all'esito del corso di formazione, in apposito Elenco reso disponibile dal Garante. Resta salva comunque per il Tribunale la possibilità di nominare, se valutato opportuno, soggetti non iscritti nell'elenco.
- c) alla tenuta, aggiornamento e implementazione dell'Elenco dei tutori volontari reso disponibile dal Garante regionale, alla trasmissione dello stesso ai tribunali ordinari del distretto al fine di effettuare la più appropriata scelta del tutore volontario, ad assicurarne la rotazione e ad accertare rispetto a quali territori vi sia disponibilità a svolgere l'incarico;
- d) trattare i dati personali dei tutori iscritti in Elenco secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR, dei Provvedimenti e Linee guida del Garante nazionale per la protezione dei dati personali.

Art.3

Aggiornamento dell'Elenco

1. Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, curerà la revisione e l'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art.2 con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela, con criteri e metodologie che saranno individuate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore o di ritiro della disponibilità a svolgere la funzione, il Presidente

del Tribunale per i Minorenni provvede a darne notizia al Garante per la cancellazione dei corrispondenti nominativi.

Art. 4

Informazioni

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art.1 le Parti predispongono regolari riunioni per un aggiornamento continuo delle attività realizzate e di quelle da realizzare.

Art. 5

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie acquisite durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

2. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo.

3. Il trattamento di tutti i dati personali acquisiti in vigenza del presente Accordo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante nazionale per la protezione dei dati personali.

ART. 6

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre a far data di stipula. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Art.7

(Modifiche e rinvio)

1. In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo e si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto nello stesso dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Art.9

Disposizioni generali

1. Ogni attività prevista nel presente Accordo sarà attuata nel rispetto della normativa e delle procedure amministrative che disciplinano il funzionamento delle Parti. Eventuali modifiche potranno essere apportate per mutuo consenso espresso per iscritto dalle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Le Parti (firma digitale)

Tribunale per i Minorenni di Cagliari -(Dott.Guido Pala)

firmato digitalmente

Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza - (Dott.ssa Grazia Maria De Matteis)

firmato digitalmente

Copia conforme al documento firmato digitalmente n.2 Reg Gar del 19.11.2019